

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 135 del 29 novembre 2023

DISCIPLINA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 28 BIS DELLO STATUTO

Articolo 1 (Nomina del Sottosegretario)

L'articolo 1, in attuazione dell'articolo 28 bis dello Statuto regionale, prevede che il Presidente della Giunta può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale. In particolare, al comma 2, specifica che, ai fini della nomina e per la durata della carica, il Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa, deve possedere i requisiti necessari per essere candidato allo stesso Consiglio e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali e, al comma 3, stabilisce che la durata della carica non può eccedere quella della legislatura e che la nomina può essere revocata prima della scadenza. La disposizione non comporta oneri in quanto determina requisiti per la nomina e stabilisce la durata della carica.

Articolo 2 (Trattamento economico e norme applicabili)

L'articolo 2 stabilisce che il Sottosegretario consigliere mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere senza indennità aggiuntive mentre al Sottosegretario non consigliere viene prevista un'indennità omnicomprensiva pari al 75% dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della l.r. 23/1995, nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima legge, come da schema allegato.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Autorizzazione 2023	Autorizzazione 2024	Autorizzazione 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	11.000,00	61.000,00	61.000,00	Stanziamiento con questa legge

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva per il triennio 2023/2025, intesa come limite massimo. Riguardo all'indennità omnicomprensiva, tale spesa è stata quantificata tenendo conto della percentuale del 75% dell'indennità di carica prevista dall'articolo 2 della l.r. 23/1995 per i consiglieri regionali; relativamente ai rimborsi spese per le missioni di cui all'articolo 5 della l.r. 23/1995, si è considerato come riferimento il budget medio per assessore regionale.

Il comma 2 attesta che la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalla rimodulazione (riduzione di precedente autorizzazione di spesa) delle risorse già iscritte nel bilancio vigente nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1 a carico del capitolo sotto riportato che presenta la necessaria disponibilità. La riduzione è possibile in quanto, allo stato attuale, non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo		denominazione	Disponibilità Anno 2023	Disponibilità Anno 2024	Disponibilità Anno 2025	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	2010110008		Spese per gli esperti addetti al Gabinetto del Presidente	210.000,00	210.000,00	210.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto allo stato attuale non sono previsti affidamenti incarichi a titolo oneroso

Il comma 3 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.

La disposizione ha natura ordinamentale.